



Ordinanza n. 327 del 08 AGO, 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio delle attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 115 in data 19 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell'abrogare

le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 ;

ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato:

- all'articolo 1, comma 1, prevede che *“A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”*;

- all'articolo 1, comma 3, prevede che *“A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”*;

- all'art. 1, comma 4, prevede che *“Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali”*;

- all'art. 1, comma 8 prevede che *“E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”*;

- all'art. 1, comma 13, prevede che *“Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche*

territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

- all'articolo 1, comma 14, prevede che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16";

- all'articolo 1, comma 15, prevede che "Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.";

- all'art. 1, comma 16, prevede che "Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 115 in data 19 marzo 2020 (Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 12078, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica), con la quale era, tra l'altro, ordinata la sospensione dell'accesso libero dei pazienti agli ambulatori dei medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta, limitandone l'attività ai casi indifferibili e su appuntamento e con l'adozione di misure precauzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

VISTO, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate sino al 31 luglio 2020 e con il quale gli allegati 9 e 15 al medesimo sono sostituiti dagli allegati 1 e 2;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190;

VISTA la nota prot. n. 4748 in data 28 luglio 2020, recante *“Richiesta di adozione di provvedimento d’urgenza”*, con la quale il Coordinatore del Dipartimento sanità e salute dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali manifesta la necessità di consentire ai pazienti di accedere su appuntamento agli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta anche per prestazioni non indifferibili, individuando le misure precauzionali da osservare e rinviando a successivo provvedimento le modalità e i tempi di apertura delle attività dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta ad accesso di diretto, anche svolte presso i poliambulatori della regione;

RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 26 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 *“Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”*, in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a *“rischio basso/livello 2”* per la Regione;

RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report sopraindicato, aggiornato al 3 giugno 2020, al 9 giugno 2020, al 16 giugno 2020, al 23 giugno 2020 e al 30 giugno 2020, in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a *“rischio basso”* per la Regione e comunicato un Rt, che descrive invece il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia, sceso a 0 al 30 giugno 2020;

RICHIAMATI, inoltre, gli esiti del report, aggiornato al 7 luglio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 *“Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”*, in relazione ai quali è stata attribuita la classificazione a *“rischio moderato con casi sotto i 10 di numero”* per la Regione e comunicato un Rt di 0,06;

RICHIAMATI, ancora, gli esiti del report, aggiornato al 14 luglio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 *“Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”*, in relazione ai quali è stata riattribuita la classificazione a *“rischio basso”* per la Regione e comunicato un Rt di 0,19;

RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 21 luglio 2020 e al 28 luglio 2020, in relazione ai quali è stata attribuita la classificazione a *“rischio molto basso”* per la Regione e comunicato un Rt, che descrive invece il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia, sceso a 0 al 28 luglio 2020;

RICHIAMATI, infine, gli esiti del report, aggiornato al 4 agosto 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 *“Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”*, in relazione ai quali è stata attribuita la classificazione a *“rischio moderato”* per la Regione e comunicato un Rt di 0,11;

ATTESO che nella regione Valle d’Aosta, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio del contagio, si rileva un trend settimanale riferito al numero di contagi costante e limitato ad alcuni casi, a dimostrazione di una situazione sotto controllo, non potendosi tuttavia escludere, proprio in ragione del basso numero di casi, oscillazioni della classificazione di rischio da molto basso a moderato;

CONSIDERATA l'esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale e di adottare con la presente ordinanza misure per consentire l'accesso dei pazienti, anche per prestazione non indifferibili, agli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta, nei termini e alle condizioni di cui al dispositivo della presente ordinanza, revocando, conseguentemente, l'ordinanza n. 115 in data 19 marzo 2020;

ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto "distanziamento sociale", oltre ad alcune misure precauzionali;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. La revoca, con decorrenza 10 agosto 2020, dell'ordinanza n. 115 in data 19 marzo 2020.
2. Il riavvio, con pari decorrenza, delle attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta anche per prestazioni non indifferibili, nel rispetto, delle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie allo scopo di prevenire e ridurre il rischio di contagio:
 - gli orari di apertura degli studi professionali devono rispettare quanto previsto dagli artt. 35 e 36, comma 5, dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali vigenti;
 - le visite nello studio medico vengono di norma erogate su appuntamento, fatte salve le necessità urgenti, le quali devono comunque essere prese in carico, come previsto dagli artt. 35 e 36, comma 8, dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali vigenti, a seguito di triage telefonico;
 - all'atto della prenotazione il medico, o suo collaboratore, raccomanda al paziente e all'eventuale accompagnatore, di presentarsi soltanto in assenza di sintomi, quali febbre, tosse e disturbi respiratori di possibile natura infettiva. Qualora il paziente evidenzii tali sintomi, il medico fornisce al medesimo adeguate indicazioni per la sua presa in carico;
 - se necessario, il paziente può essere accompagnato da una sola persona;
 - l'attività deve essere organizzata in maniera tale da rispettare le regole del distanziamento sociale nei locali comuni e, in particolare, nelle sale di attesa;
 - prevedere l'obbligo dell'uso della mascherina che deve essere indossata correttamente per tutta la durata della permanenza nell'ambulatorio, garantendo idonea copertura di naso e bocca;
 - dotare l'ambulatorio di dispenser con prodotti igienizzanti prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già all'ingresso;
 - garantire adeguato arieggiamento e sanificazione dei locali;
 - prevedere, laddove possibile, percorsi differenziati di entrata e di uscita dall'ambulatorio.
3. E' rinviata a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità e dei tempi di apertura delle attività ad accesso diretto, esercitate dai medici di assistenza primaria e dai pediatri di libera scelta, effettuate sia presso gli ambulatori, sia presso i poliambulatori con sede ad Aosta, Châtillon, Donnas e Morgex.

4. E' in ogni caso vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
5. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020.

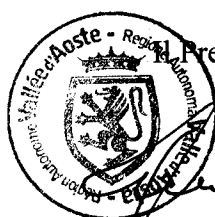
La presente ordinanza ha validità dal 10 agosto 2020 fino a nuovo provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione
Renzo Testolin